



Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 10/12/2014

TITOLO I. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico mediante realizzazione di dehors stagionali e/o permanenti, in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente cittadino.
2. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, dell'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione e di vendita al dettaglio di prodotti confezionati e/o artigianali, nell'ambito di regole e schemi codificati che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si assumano le seguenti definizioni:
 - a) **dehors**: l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ai pubblici esercizi e/o agli esercizi di vicinato ed alle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico per il consumo immediato.
 - b) **attrezzature e arredi**: l'insieme coordinato degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori, come di seguito classificati:
 - I. Arredi di base: tavoli, sedie, funghi e sgabelli;
 - II. Elementi complementari di copertura: ombrelloni e tende a sbraccio;
 - III. Copertura stabile: coperture a teli o rigide provviste di più punti di appoggio al suolo;
 - IV. Elementi sollevanti: pedane;
 - V. Elementi di delimitazione: recinzioni e paraventi;
 - VI. Elementi accessori: stufe di irraggiamento, ventilatori, fioriere, cestini per la raccolta rifiuti, tappeti e zerbini;
 - VII. Attrezzature: per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c) **dehors di tipo A** - allestimento con arredi di base;
 - d) **dehors di tipo B** - allestimento di tipo A con elementi complementari di copertura (ombrelloni e tende a sbraccio);
 - e) **dehors di tipo C** – allestimento di tipo A con copertura stabile a teli, sistemi di delimitazioni e/o elementi sollevanti, aperti su tutti i lati, con possibilità di chiusura stagionale su più lati (massimo tre);
 - f) **dehors di tipo D** - allestimento di tipo A con struttura chiusa su più lati (massimo tre), elementi sollevanti e copertura stabile del tipo rigido;
 - g) **pubblico esercizio**: esercizio abilitato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - h) **esercizio di vicinato**: esercizio abilitato alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato;
 - i) **impresa artigiana**: impresa di produzione e trasformazione alimentare che effettua la vendita diretta al pubblico per il consumo immediato;
 - j) **operatore commerciale**: soggetto titolare di licenza di somministrazione o di esercizio di vicinato o di impresa artigiana;

- k) **servizio competente:** il servizio comunale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) abilitato al rilascio dell'atto unico, costituente concessione di suolo pubblico e titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento ipotizzato;
- l) **procedimento:** è costituito dall'insieme degli atti, preordinati alla adozione del provvedimento unico finale, posti in essere dai Servizi comunali e dagli Enti esterni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento;
- m) sono **“beni culturali”**, ai sensi degli art. 10, c. 4, lettera g) e lettera f) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, le aree del Centro Storico;
- n) sono **“beni paesaggistici”** le aree individuate all'art. 134 del predetto Codice.

Art. 3 – Durata della concessione

1. L'occupazione di suolo si configura quale occupazione:
 - a) **semplificata** (quadrimestrale): consistente nell'esclusiva installazione di tavoli, sedie ed ombrelloni e/o funghi e sgabelli, per un periodo complessivo continuativo non superiore a 120 gg.;
 - b) **continuativa** (triennale/quinquennale): per un periodo complessivo di 3 o 5 anni a far data dalla data del rilascio della relativa concessione e fino al 31 dicembre del terzo/quinto anno successivo.

Art. 4 - Zonizzazione

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città, i diversi valori ambientali, architettonici, urbanistici, storici e culturali degli spazi pubblici, ai fini della disciplina del presente Regolamento sono individuate due aree cittadine:
 - a) **Area A:** coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale UNESCO (WORLD HERITAGE) e con l'area BUFFER ZONE
 - b) **Area B:** area Urbana (le zone non incluse nell'Area A).

Art. 5 - Attuazione

1. Nell'Area A, per la rilevanza dei valori storico-culturali, paesaggistico-ambientali, i manufatti e gli arredi devono integrarsi in maniera armonica con le caratteristiche dei luoghi e garantire il rispetto della quinta scenica urbana/paesaggistica nella quale si inseriscono, salvaguardandone gli assi visuali dalla via/piazza verso i principali monumenti e il paesaggio e devono ispirarsi ai progetti tipo e al catalogo esemplificativi degli arredi, approvati con il presente Regolamento.
2. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Giunta comunale, sentito il Soprintendente, individua le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e le aree da sottoporre a piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito). Il piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, dovrà garantire l'aspetto armonico tra le occupazioni e tra le stesse e il contesto urbano, nel rispetto dell'assetto dei luoghi, delle vedute e dei panorami apprezzabili dalle principali percorrenze e rispetto ai punti di osservazione più significativi.
3. La Giunta Comunale approva i piani attuativi sulla scorta di un percorso amministrativo che tenga conto delle indicazioni e delle prescrizioni fornite dall'Ente preposto alla tutela dei vincoli storico-culturali e paesaggistici e dei pareri dei Servizi interni all'Amministrazione con specifiche competenze in materia, *sentite, altresì, le Associazioni Imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative*.
4. Il piano attuativo è altresì obbligatorio ogni qualvolta l'Amministrazione provveda alla realizzazione di un intervento di riqualificazione dell'intero spazio pubblico dell'ambito. In tal caso il piano è predisposto dall'Amministrazione Comunale senza necessità di acquisire l'assenso degli operatori.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani attuativi, nell'Area A sono, comunque, consentite occupazioni di suolo con dehors di tipo A e B (con ombrellone esclusivamente a sostegno centrale), nel rispetto della presente disciplina.
6. Negli spazi pubblici dell'Area B, le singole occupazioni si atterranno al presente Regolamento.

Art. 6 – Pubblici esercizi - Modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico continuativa e semplificata

1. L'operatore commerciale che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, una installazione di arredo deve ottenerne preventiva concessione. Al fine dell'ottenimento della concessione (costituente concessione di suolo pubblico e titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento ipotizzato) deve presentare al Servizio competente formale istanza telematica in bollo. La domanda deve contenere:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica, dovranno essere indicate la denominazione, la sede sociale, il Codice Fiscale o la Partita IVA e le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
 - c) attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria;
 - d) l'indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
 - e) l'ubicazione esatta dell'area richiesta in concessione;
 - f) la misura e la consistenza dell'occupazione;
 - g) la tipologia dell'occupazione (dehors di tipo A, B, C o D);
 - h) la durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - i) la dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento e nel Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone;
 - j) l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, datata e firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione:
 - a) stralcio planimetrico in scala 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
 - b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
 - c) progetto, di norma in scala 1:50/1:100, dell'occupazione richiesta, completo di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, dei chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
 - d) relazione tecnica esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo e dei materiali impiegati;
 - e) relazione tecnica asseverata attestante la zona in cui ricade l'intervento, la tipologia di dehors, l'eventuale presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici, la conformità dell'occupazione richiesta al presente Regolamento;
 - f) specificazioni di tutti gli elementi significativi di arredo anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo o eventuale fotomontaggio dal quale si evidenzia lo stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento e la simulazione dell'area con le installazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto;

- g) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
 - h) la conformità degli elementi illuminanti, delle stufe di irraggiamento e delle attrezzature, eventualmente utilizzate, alle normative vigenti.
3. La domanda deve essere corredata del piano di pulizia e di sanificazione delle aree esterne richieste in concessione nonché della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., resa dal richiedente circa:
 - a) il possesso del titolo per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
 - b) l'avvenuta presentazione della Dia sanitaria;
 - c) la disponibilità di servizi igienici adeguati;
 - d) la disponibilità di un'adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, nelle ipotesi previste.
 4. Per le richieste di dehors di tipo C e D, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è necessario trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro telematico della domanda, due copie cartacee del progetto e delle relazioni tecniche.
 5. Per le richieste di dehors, ricadenti nelle aree del Centro Storico, individuate con deliberazione di Giunta comunale di rilevante valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ma non sottoposte a piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito), ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione della Soprintendenza, è necessario trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro telematico della domanda, due copie cartacee del progetto e delle relazioni tecniche.
 6. Per le richieste di dehors di tipo C e D ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, è necessario trasmettere, entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro telematico della domanda, quattro copie cartacee del progetto e della relazione paesaggistica semplificata.
 7. La mancata presentazione degli elaborati cartacei nei tempi innanzi indicati comporta l'archiviazione dell'istanza.

Art. 7 – Pubblici esercizi - Procedimento di rilascio e rinnovo della concessione di suolo pubblico continuativa

1. Il Servizio competente, completata l'istruttoria preliminare, acquisisce i pareri e gli atti di assenso dei competenti Servizi interni all'Amministrazione nonché quelli degli Enti preposti alla verifica dei requisiti igienico - sanitari (ASL/Napoli I e/o Distretti Sanitari di zona).
2. I pareri di rito sono richiesti ai seguenti servizi interni all'Amministrazione:
 - a) Unità Organizzativa della Polizia Municipale competente per territorio;
 - b) Municipalità in cui ricade l'intervento;
 - c) Servizi con specifiche competenze in materia di tutela della città storica, se l'occupazione ricade nell'Area A e solo per le tipologie di dehors del tipo C e D.
3. I Servizi interni all'Amministrazione sono tenuti a rendere i pareri richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Servizio competente richiedente, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90 e s.m.i., procede indipendentemente dall'espressione del parere.
4. Qualora l'occupazione di suolo avvenga mediante l'installazione di elementi più complessi e cospicui rispetto agli arredi di base (tavoli, sedie e ombrelloni) e quindi per le tipologie C e D, il Servizio competente provvederà ad acquisire il parere del Servizio comunale competente allo Sportello Unico Edilizia Privata (SUEP) sulla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento. Detto parere costituisce titolo edilizio per la realizzazione dell'intervento.
5. Qualora la richiesta di dehors interessi aree sottoposte alle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto

Codice. Il Servizio competente provvederà ad acquisire le autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela dei vincoli culturali e paesaggistici e precisamente:

- a) le autorizzazioni della Soprintendenza ai sensi degli articoli 106, 21 o 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le richieste di dehors, ricadenti nelle aree del Centro Storico, individuate con deliberazione di Giunta comunale di rilevante valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e non sottoposte a progetto d'ambito;
 - b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dalla struttura comunale competente in materia di tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le richieste di dehors di tipologia C e D, ricadenti nelle aree sottoposte alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Il predetto termine resta sospeso:
- a) nei casi di richiesta preliminare di integrazione ovvero qualora il Servizio competente ravvisi l'incompletezza della documentazione;
 - b) nei casi di integrazioni richieste dagli uffici comunali o enti terzi, preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nullaosta o atto di assenso comunque denominati, ricevute le richieste di integrazione degli uffici comunali e degli enti terzi, il Servizio competente provvede a richiedere all'interessato per una sola volta la documentazione integrativa entro e non oltre 25 giorni dalla data di avvio del procedimento. Decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata, senza che il Servizio competente possa in alcun modo effettuare richieste di integrazione.
7. Nei casi di richiesta preliminare di integrazione e/o di richiesta di integrazione, il termine previsto è sospeso e riprende a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione integrativa. Decorso 30 giorni, senza che stata prodotta alcuna integrazione da parte dell'interessato, la pratica viene archiviata.
8. Non si considera come nuova richiesta di integrazioni quella resa necessaria dalla incompleta produzione documentale, effettuata dall'interessato in riscontro alla prima richiesta. In nessun caso è possibile effettuare una nuova richiesta di integrazioni, da parte del singolo ufficio o ente verso il Servizio competente o da parte di quest'ultimo verso il richiedente, avente ad oggetto documenti o informazioni non richiesti la prima volta.
9. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del Servizio competente, una volta scaduto il termine previsto per gli altri uffici comunali e/o per gli enti terzi per il rilascio dei pareri di propria competenza, conclude in ogni caso il procedimento, prescindendo dai suddetti pareri. In tal caso, salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del Servizio competente non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dal mancato rilascio dei pareri, di detti danni saranno chiamati a rispondere esclusivamente i soggetti inadempienti.
10. Nei casi di particolare complessità della pratica, il responsabile del Servizio competente può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., anche su istanza del soggetto interessato.
11. La conferenza di servizi è obbligatoriamente indetta dal responsabile del Servizio competente in tutti i casi in cui la realizzazione dell'intervento sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I termini del procedimento unico autorizzatorio restano sospesi dalla data in cui il responsabile del Servizio competente trasmette gli atti alla Commissione Edilizia Integrata (CEI) sino alla data in cui il verbale della predetta Commissione perviene.
12. Nel caso in cui sia stata indetta una conferenza di servizi, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del Servizio competente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso

comunque denominato di competenza degli uffici comunali e della amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

13. In caso di positivo accoglimento dell'istanza, il Servizio competente comunica, attraverso lo sportello SUAP, al richiedente gli oneri dovuti (comprensivi, per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, del deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite) e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento, il dirigente competente provvede al rilascio della relativa concessione.
14. Alla scadenza dei tre/cinque anni è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, ***dal 1 settembre al 30 novembre***, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni dovuti, ***salvo il caso, di sottoscrizione di un piano di rateizzo in bonis con l'Amministrazione, costituisce causa di diniego del rinnovo.***
15. Dell'avvenuto rilascio/rinnovo della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio tributario competente.

Art. 8 – Pubblici esercizi - Procedimento di rilascio e rinnovo della concessione di suolo pubblico semplificata

1. Nell'ottica della semplificazione e della celerità del procedimento, è previsto il rilascio della concessione di suolo pubblico semplificata, per un periodo non superiore a 120 giorni, a condizione che il soggetto richiedente utilizzi esclusivamente elementi di arredo di minimo impatto, rimovibili, non fissati al suolo; nella fattispecie sedie, tavolini e ombrelloni, senza elementi accessori.
2. I soggetti che intendano avvalersi della procedura semplificata, avranno l'obbligo di dichiarare, ai sensi del DPR 445/200, il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni imposti per il rilascio della concessione.
3. Il Servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico-sanitario dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio.
5. Qualora a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti, dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.
6. La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
7. La concessione di suolo pubblico con procedura semplificata può essere rinnovata per una sola volta nel medesimo anno solare con la sola esclusione della concessione concernente occupazioni ricadenti in aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico sottoposte a piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito). In tale ultimo caso, la concessione può essere rilasciata una sola volta nel medesimo anno solare.
8. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno 10 gg. prima della scadenza della concessione e deve contenere apposita dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione. Il rinnovo è ammesso per i due anni

successivi a decorrere dalla prima domanda. Alla scadenza del triennio, il soggetto dovrà presentare istanza di nuova concessione.

9. Dell'avvenuto rilascio/rinnovo della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Tributario competente.

Art. 9 – Esercizi di vicinato e imprese artigiane del settore alimentare - Modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico continuativa e semplificata

1. L'operatore commerciale che intenda collocare su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico un'installazione di arredo (dehors di tipologia A) deve ottenerne preventiva concessione. Al fine dell'ottenimento della concessione deve presentare al Servizio competente formale istanza telematica in bollo. La domanda deve contenere:
 - a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - b) se la domanda è presentata da persona giuridica dovranno essere indicate la denominazione, la sede sociale, il Codice Fiscale o la Partita IVA e le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
 - c) attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria;
 - d) indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
 - e) ubicazione esatta dell'area richiesta in concessione;
 - f) misura e consistenza dell'occupazione, che nella fattispecie non può superare i mq 10,00;
 - g) durata dell'occupazione;
 - h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento e nel Testo coordinato del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone;
 - i) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
2. Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di essere consapevole che la concessione viene rilasciata con lo scopo di garantire un servizio rivolto alla cittadinanza e che, di conseguenza, gli arredi dovranno essere messi a disposizione anche di coloro che intendano consumare sul posto prodotti acquistati in altre attività commerciali ed, inoltre di essere consapevole di:
 - a) non poter effettuare in nessuna circostanza il servizio di somministrazione ai tavoli né altra attività similare;
 - b) non poter praticare prezzi maggiorati ai soggetti che usufruiscono degli arredi esterni;
 - c) di dover esporre, in luogo ben visibile, un cartello con l'indicazione "*NON SI EFFETTUA SERVIZIO AI TAVOLI*".
3. La domanda deve essere corredata del piano di pulizia e di sanificazione delle aree esterne richieste in concessione, nonché della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., resa dal richiedente circa:
 - a) il possesso del titolo di esercizio di vicinato o impresa artigiana di vendita al pubblico per il consumo immediato;
 - b) la disponibilità di un'adeguata area nella quale ricoverare gli arredi.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, datata e firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione:
 - a) stralcio planimetrico in scala 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
 - b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12), in numero sufficiente e da varie angolature, del luogo dove gli arredi saranno inseriti, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;

- c) progetto, di norma in scala 1:50/1:100 dell'occupazione richiesta. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni del marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, dei chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;
 - d) relazione tecnica esplicativa delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, degli arredi utilizzati, dei materiali impiegati;
 - e) relazione tecnica asseverata attestante la zona in cui ricade l'intervento, l'idoneità degli arredi utilizzati, l'eventuale presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici, la conformità dell'occupazione richiesta al presente Regolamento;
5. Dell'avvenuto rilascio/rinnovo della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Tributario competente.

Art. 10 – Esercizi di vicinato e imprese artigiane del settore alimentare - Procedimento di rilascio e rinnovo della concessione di suolo pubblico continuativa e semplificata

- 1. Per l'occupazione continuativa, il Servizio competente, completata l'istruttoria preliminare, acquisisce i pareri e gli atti di assenso dei competenti Servizi interni all'Amministrazione:
 - a) Unità Organizzativa della Polizia Municipale competente per territorio;
 - b) Municipalità in cui ricade l'intervento.
- 2. Per gli aspetti concernenti il termine per la conclusione del procedimento, le modalità di rilascio della concessione, dell'eventuale titolo provvisorio e di rinnovo si rimanda al precedente art. 7.
- 3. Per il procedimento concernente il rilascio e il rinnovo della concessione quadrimestrale, si rimanda al precedente art. 8.
- 4. Dell'avvenuto rilascio/rinnovo della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Tributario competente.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le richieste di concessione per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento dovranno essere integrate per l'adeguamento alle nuove disposizioni. Gli operatori commerciali, già muniti di concessione di suolo pubblico, provvederanno ad adeguare le installazioni eventualmente non compatibili con i criteri fissati con il presente Regolamento al termine di scadenza della concessione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- 2. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, con particolare riferimento alla revoca, alla decadenza e al rinnovo rinnovo della concessione, all'accertamento e alle sanzioni per le occupazioni abusive, si rimanda al Regolamento generale COSAP, oltre che al D.Lgs. 446/97, al Codice della Strada ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 12 - Efficacia e validità

- 1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono integralmente quelle del "Regolamento per l'occupazione di suolo antistante agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/06/2012 e quelle dell'art. 25 del Regolamento di Polizia Urbana.
- 2. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del presente regolamento di occupazione di suolo e altre discipline comunali regolamentari prevale la normazione del presente regolamento che costituisce specifica normativa di settore.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento hanno validità a tempo indeterminato, secondo legge.

4. Per tutto ciò che non si trovi stabilito o specificato nelle presenti norme, valgono le pertinenti disposizioni del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), le normative dello Stato, della Regione Campania o di altro ente competente sovraordinato.
5. Nel caso di contrasto tra le prescrizioni del presente strumento e le previsioni normative dello Stato, della regione Campania o di altro ente competente, le prime si intendono modificate o abrogate in conformità di queste ultime.

TITOLO II NORME DI CARATTERE TECNICO

Art. 13 – Tipologie di dehors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico e sull'ambiente, i dehors sono così classificati:
 - a) dehors di tipo A - allestimento con arredi di base (tavoli e sedie – funghi e sgabelli);
 - b) dehors di tipo B - allestimento di tipo A con elementi complementari di copertura (ombrelloni e tende a sbraccio);
 - c) dehors di tipo C – allestimento di tipo A con copertura stabile a teli, sistemi di delimitazioni e/o elementi sollevanti, aperti su tutti i lati, con possibilità di chiusura stagionale su più lati (massimo tre);
 - d) dehors di tipo D - allestimento di tipo A con struttura chiusa su più lati (massimo tre), elementi sollevanti e copertura stabile del tipo rigido.
2. I dehors del tipo A delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e quello annesso agli esercizi di vicinato ed alle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico per il consumo immediato. In tale ultimo caso gli allestimenti dovranno essere effettuati esclusivamente con arredi del tipo tavolini alti (funghi) e sgabelli.
3. I dehors del tipo B, C e D delimitano ed arredano solo ed esclusivamente lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. L'inserimento dei dehors del tipo C e D è ammesso in tutte le zone del presente Regolamento laddove le caratteristiche geometriche e dimensionali dell'area di intervento lo consentano.
5. I dehors del tipo C e D, costituiti da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità, volto a soddisfare esigenze delle attività commerciali non meramente temporanee. I dehors del tipo C e D sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, ma non incidono sugli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta).

Art. 14 - Caratteristiche degli arredi consentiti

Arredi di base

1. Tavoli e sedie, funghi e sgabelli, costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione e/o di un'attività abilitata alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione che, di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto, tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare.

2. Nell'Area A, non è mai consentita la collocazione di arredi in plastica; tavoli e sedie dovranno avere la struttura in metallo verniciato opaco o in legno. I piani dei tavolini possono essere in legno, metallo, vetro trasparente, materiale lapideo, in ogni caso di fattura sobria e compassata. In caso di impiego del legno, lo stesso deve essere tintecciato in colori naturali, preferibilmente scuri nelle zone storiche.
3. Nel catalogo degli arredi sono riportati esempi indicativi.

Elementi complementari di copertura

1. In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista ambientale. In funzione delle specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari valide in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:
 - a) Sotto i portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.
 - b) Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nell'ambiente, siano in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Se il colore non corrisponde a quello della tela chiara (ecru, canapa e grigio avorio) è necessario fornirne un campione e ottenere la relativa approvazione.
2. Tipologie degli elementi di copertura consentiti:
 - a) **Ombrelloni**: a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione e di fattura tale da resistere a improvvisi mutamenti del vento. Devono avere struttura in legno, munita di piastra di base quadrata di lato variabile fra ml. 0,60 e 0,70, realizzata in lamiera d'acciaio. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano e in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro (ecru, canapa e grigio avorio) in doppio cotone impermeabilizzato è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico e/o ambientale.
 - b) **Tende a sbraccio**: Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura, costituita da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati al paramento murario, privi di punti d'appoggio al suolo. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio, costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate al paramento murario ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al suolo.
L'installazione della tenda richiede l'attivazione della specifica procedura presso il competente Servizio tecnico della Municipalità competente per territorio.
 - c) **Copertura stabile (dehors di tipo C e D)**: Coperture a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza: a vela, a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione.
L'appoggio a terra può essere realizzato: con tasselli, con una base zavorrabile per ogni palo o con pedana in acciaio e piano di calpestio in legno.
Le coperture a pagoda, a doppia cappottina e a padiglione sono sconsigliate nell'Area A, ove, sono preferibili manufatti e strutture dalle linee molto semplici, leggere e poco impattanti.
 - d) **Coperture rigide** in vetro di sicurezza, lamiera di corten trattato, rame o plexiglas, preferibilmente ad unica falda inclinata con altezza massima in gronda da ml. 2,20 a ml. 2,40 e altezza massima in colmo da ml. 2,70 a ml. 2,90. Gli elementi verticali devono avere interasse non minore di ml.2,00. L'appoggio a terra deve essere realizzato con pedana in acciaio e piano di calpestio in legno.

3. I progetti che prevedono l'installazione della copertura stabile dovranno ispirarsi agli esempi riportati nel catalogo degli arredi.

Elementi sollevanti:

1. Tali elementi, di struttura modulare facilmente smontabile, devono essere facilmente amovibili e poggiati al suolo a raso o sopraelevati. Le pedane devono essere realizzate con struttura in acciaio e pavimentazione in legno. L'orditura principale a vista è costituita da telai in tubolare di acciaio della sezione massima di mm. 30x30.
2. Le aree pavimentate con materiale lapideo devono, di preferenza, essere lasciate a vista. È, comunque, ammessa l'utilizzazione della pedana per necessità funzionali, ossia qualora sia necessario procedere alla eliminazione di dislivelli per il superamento di eventuali gradini e/o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. L'uso di pedane è, inoltre, ammesso nei casi in cui sia consentita l'installazione di un dehors di tipo C o D. È comunque vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione con elementi non immediatamente rimovibili.
3. I progetti che prevedono l'installazione di elementi sollevanti dovranno ispirarsi agli esempi riportati nel catalogo degli arredi.

Elementi di delimitazione: recinzioni e paraventi e chiusure stagionali:

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi elemento atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. L'area di suolo pubblico occupata deve generalmente risultare opportunamente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale. Nei siti caratterizzati da forte valenza storica, monumentale o ambientale, la delimitazione perimetrale non deve pregiudicare la visione prospettica e la percezione visiva dei luoghi circostanti sia ai pedoni che agli avventori dell'esercizio pubblico.
2. Le delimitazioni laterali e frontali rigide devono essere collocate sul limite dell'occupazione consentita. In caso di dehors senza pedana gli elementi di delimitazione devono auto portarsi e non devono in nessun caso essere ancorati al suolo pubblico. I sistemi di delimitazione perimetrali in presenza di pedana devono necessariamente essere ancorati alla pedana.
3. Tipologie degli elementi consentiti: ringhiere o balaustra, paraventi, chiusure stagionali.
 - a) **Le delimitazioni a ringhiera** sono costituite da telai filiformi in acciaio della sezione massima di mm. 30x30 ed altezza massima di ml. 0,90. Gli elementi verticali avranno interasse non minore di ml. 1,00.
 - b) **I paraventi** devono avere le seguenti caratteristiche: altezza di ml. 1,50; devono essere realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro temperato o lamiera d'acciaio liscia, in vetro temperato per la parte restante.
 - c) **Le chiusure stagionali** dei dehors di tipo C, limitate al periodo ottobre – aprile, possono essere disposte solo su tre lati e devono essere realizzate esclusivamente con pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana e di altezza massima non superiore a mt. 2,90;
 - d) **Le chiusure stagionali** dei dehors di tipo C senza pedana limitate al periodo ottobre – aprile, possono essere disposte solo su tre lati e devono essere realizzate esclusivamente con pannelli in plexiglas autoportanti di altezza massima non superiore a mt. 2,20;
 - e) **Le chiusure dei dehors** di tipo D devono essere realizzate esclusivamente con pannelli scorrevoli in vetro di sicurezza o plexiglas fissati alla pedana e di altezza massima non superiore a mt. 2,90
4. Nell'Area A sono vietati i teli verticali abbassabili in pvc trasparente collegati agli ombrelloni.
5. I progetti che prevedono l'installazione di chiusure stagionali dovranno ispirarsi agli esempi riportati nel catalogo degli arredi.

Elementi accessori: elementi illuminanti, stufe di irraggiamento, ventilatori, fioriere, cestini per la raccolta rifiuti.

1. L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno ai conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità alle norme CEI vigenti e al DPR 547/55 nonché essere conforme al D.M. 37/2008. Nel caso di strutture senza copertura stabile sono ammesse illuminazioni ancorate al fusto dell'ombrellone.
2. Gli irradiatori di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. Tutti gli elementi arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti di materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).
3. È vietato tenere anche temporaneamente bombole di gas cariche in deposito presso i locali dell'esercizio commerciale se non autorizzati, a tale scopo, dai VV. FF.
4. Fioriere, vasi e cestini per la raccolta dei rifiuti sono ammessi solo se contenuti all'interno dell'area concessa in occupazione.

Elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica.

Art. 15 - Criteri generali di collocazione

1. Le occupazioni di suolo sono consentite nel rispetto dell'art. 20 del Codice della Strada e dei seguenti criteri.
2. Devono essere di norma prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale, tale limite può essere derogato quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci. Quando il tratto di facciata prospiciente l'occupazione presenti altre aperture private e/o commerciali si potrà estendere l'occupazione nella zona antistante gli stessi previa autorizzazione delle attività commerciali o dei privati frontisti.
3. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, l'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,20. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze.
4. Nella occupazione dei marciapiedi l'area da occupare per i dehors di tipologia A e B deve essere posta di preferenza in aderenza ai fabbricati ove sono collocati gli esercizi. Ove le dimensioni dei marciapiedi lo consentano e nelle aree pedonalizzate è consentito porre l'occupazione non in aderenza al fabbricato, a condizione che venga lasciata una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. I dehors di tipologia C e D possono essere collocati nelle piazze, negli slarghi e nelle aree pedonalizzate, di preferenza, non in aderenza al fabbricato a condizione che venga lasciato uno spazio per la circolazione dei pedoni non inferiore a mt. 2,00 nelle aree urbane e non inferiore a mt. 1,20 nelle zone di rilevanza storico – ambientale.

5. In prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere, pertanto, inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e della segnaletica verticale.
6. Nelle aree pedonali urbane (APU), nelle zone a traffico limitato (ZTL) con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana e nelle strade con traffico estremamente limitato, non applicandosi il disposto dell'art. 20 del Codice della Strada, le occupazioni di suolo possono essere consentite in carreggiata, in aree dedicate alla sosta dei veicoli, previo parere obbligatorio dell'unità organizzativa della Polizia Municipale competente per territorio, a condizione che l'installazione:
 - a) non crei pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - b) garantisca la circolazione dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, lasciando libera una corsia non inferiore a metri 3,50.
7. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree attrezzate per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata alla superficie massima di mq 20, con posizionamento inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente, corrispondente a due stalli con sosta disposta in linea o a pettine (perpendicolare all'asse stradale) oppure corrispondente a tre stalli con sosta disposta a spina (inclinata a 45 o 60 gradi).
8. Non è consentita l'occupazione di suolo se per raggiungerla dall'ingresso dell'esercizio cui essa è annessa è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e di strade disciplinate come ZTL e per le quali la Polizia Municipale accerti che non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.
9. Non è consentita l'installazione di arredi ad una distanza inferiore a metri cinque dagli accessi ad edifici di culto.
10. Le installazioni di arredi non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
11. Le installazioni non devono pregiudicare l'accesso e la manutenzione delle reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio ovvero comportarne un limitato funzionamento (chiusini, botole, grigliati di aerazione, quadri di controllo, ecc).
12. Le occupazioni di suolo devono rispettare la distanza di almeno mt.1,00 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili.

Art. 16 - Manutenzione, sicurezza e accessibilità

1. I dehors collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfetto stato di conservazione e ben mantenuti onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. Gli arredi e le strutture che compongono i dehors non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati in locali chiusi. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.
2. Le installazioni devono essere realizzate nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti, non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo.
3. Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche.

Art. 17 - Pubblicità

1. Sulle coperture e sugli elementi di delimitazione sono consentite scritte pubblicitarie con il nome o il logo dell'esercizio; le dimensioni della scritta e il tipo di carattere devono essere contenute, nella misura massima di cm. 30.
2. La pubblicità deve essere oggetto di specifica segnalazione (SCIA) al Servizio competente.

Allegato 4) - Titoli abilitativi distinti per tipologia di area oggetto di concessione

Tipologia dell'area oggetto di occupazione	Occupazioni con procedura semplificata (quadrimestrali) e dehors di tipo A	Occupazioni continuative*
In area non vincolata	COSP	COSP
Nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico (individuate con delibera di G.C.) e non sottoposte a piano attuativo obbligatorio	COSP	Autorizzazione ex artt. 21 o 22 e 106 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. + COSAP
In area sottoposta a vincolo paesaggistico (dehors di tipo C e D)	COSP	Autorizzazione paesaggistica semplificata + COSAP

COSP concessione occupazione suolo pubblico

*Quando le occupazioni continuative prevedono installazioni di dehors del tipo C e D, la concessione di suolo deve essere assistita dal permesso a costruire.

Allegato 5) - Requisiti igienico sanitari

La superficie della concessione di suolo deve essere commisurata alla capacità operativa del pubblico esercizio (dimensioni della cucina e dei locali di preparazione degli alimenti) e al numero dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale addetto, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Esercizi pubblici, Tipo A e Tipo B, rapporto tra posti a sedere e servizi igienici:

Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto e in aggiunta:

fino a 30 posti a tavola	un lavandino – un gabinetto
fino a 50 posti a tavola	Servizio per donne: un lavandino – un gabinetto Servizio per uomini: un lavandino – un gabinetto
fino a 100 posti a tavola	Servizio per donne: due lavandini – due gabinetti Servizio per uomini: due lavandini – due gabinetti
fino a 150 posti a tavola	Servizio per donne: tre lavandini – tre gabinetti Servizio per uomini: tre lavandini – tre gabinetti

Il suddetto rapporto tra posti a sedere e servizi igienici si intende soddisfatto anche attraverso l'eliminazione provvisoriadi posti a sedere all'interno del locale.

Gli esercizi pubblici di Tipo B, dotati di un solo servizio igienico per il personale e per i clienti (nel caso in cui sia ritenuto compatibile o un nuovo servizio igienico non possa essere oggettivamente realizzato), potranno occupare una superficie non superiore a 10 mq, con massimo 10 posti a sedere.